

INTERNO 0AZWU

OGGETTO: PARCHI - POWI 22A SABA

SEGRETERIA GENERALE
PRES. CC
SEGR
ASSEGNATARIO
VICE SEGR
GIUNTA
PIATTABIA
DIRIGENTE
SERVIZIO ALLA
PERSONA
ALIMENTI
LUCCHINI
FORNARECCI

PREMESSO che il Comune di Macerata con Del. cons. n° 57/ 1987 decide di procedere alla realizzazione del parcheggio a valle dei Giardini Diaz e del percorso pedonale meccanizzato, tramite l'istituto della concessione prevedente la progettazione, costruzione e gestione delle due opere, indicando la relativa gara;

- che con del. cons. n. 47 si prende atto dell'esito negativo della procedura concorsuale di cui alla deliberazione consiliare n. 57/87 a cui ha partecipato una sola Ditta con proposta difforme al modello concessorio previsto e si decide di esperire nuova procedura concorsuale;

- che con Del. G.M. n° 14/198 viene individuata nell'Associazione temporanea di Imprese Ederli e Marconi spa e Sardellini Costruzioni srl e nella Macerata Parking srl (la Società di gestione ad hoc costituita e formata al 50% come soci dalle Ditte sopra descritte), in solido tra di loro il soggetto titolare del rapporto concessorio;

- che la concessione viene formalizzata con atto rep. n. 21134 del 9/2/1989;

Rilevato che l'art. 22 del contratto di concessione prevede *che prima dello scadere del primo quinquennio, il concessionario dovrà accedere una nuova polizza di garanzia da valere per il quinquennio successivo di L. 150 milioni (€ 77.468,53) a valore 1987, che sarà annualmente ridotta di 1/5 in corrispondenza del versamento al Comune di eguale somma sempre a valore 1987. (e pertanto da rivalutarsi in base all'indice ISTAT della svalutazione monetaria) E ciò fino al venticinquesimo anno, sempre 5 anni per 5 anni. I pagamenti della concessionaria dovranno costituire un fondo, utilizzabile nell'ultimo biennio di concessione per far sì che l'opera nel suo complesso sia restituita al Comune nelle migliori condizioni di efficienza. Per gli ultimi 4 anni la polizza è d'importo fisso.*

Dato Atto che con atto n. 2163 dell'01/08/1989 il contratto è stato ceduto dalle Ditte Concessionarie all'ITALINPA spa;

Rilevato che con atto Rep. 21433 del 26/06/1995 veniva formalizzato, sulla base della del. cons., n.2 del 16-17 gennaio 1995 e della del. di G.M. n. 197 del 2/3/1995 un Accordo transattivo ad integrazione dell'atto di concessione 9.2.1989 n. 21334;

Evidenziato che tale Accordo prevede tra l'altro l'estensione della durata della convenzione da 29 anni decorrenti dal 9/2/1989 ad anni 49 e cioè fino all'8/2/2038, **nonché l'applicazione di quanto disposto dall'art. 22 del contratto originario (sopra riportato) dal 6° quinquennio e non più dal 2° e cioè dal 9/2/2014.**

Preso atto che con lettera del 12/7/2001 la Ditta concessionaria comunica la modifica della denominazione sociale da ITALINPA Spa in SABA SPA;

INTERROGANO LA GIUNTA PER CONOSCERE:

- 1) Se in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 dell'atto di concessione sopra citato l'Amministrazione abbia provveduto a richiedere alla Ditta SABA l'accensione della polizza ivi prevista e per l'importo indicato rivalutato a valore 1987.
- 2) Se in ottemperanza sempre del citato all'art. 22 abbia provveduto nell'anno 2015 ad incassare o richiedere il pagamento di un 1/5 dell'importo della polizza, previa diminuzione della stessa
- 3) In caso di negativa di conoscere le motivazioni giuridicamente rilevanti che fanno ritenere corretta il comportamento dell'Amministrazione comunale

CARLA RUSSI HSS

Comune di Macerata
Codice IPA
C. 0783
13 GEN. 2016
N. Protocollo
2191
Classifica
2133